

CARQUET, relatore. Je fais observer qu'il pourrait y avoir différence d'opinion; les uns peut-être accepteraient tout l'article 4 tel qu'il est dans le projet actuel de la Commission, les autres accepteraient ce même article 4, moins les paroles qui se trouvent à la fin du premier paragraphe, depuis ces mots: *e non consti che il contribuente*, ecc.

PRESIDENTE. C'est précisément pour ce motif qu'on devrait mettre aux voix, premièrement la proposition de suppression; ensuite, si elle n'est pas adoptée, on mettrait aux voix la proposition partielle.

CARQUET. Pardon, M. le président, il serait possible que quelques membres voulussent voter contre l'article 1, précisément à cause de cette disposition du premier paragraphe, et l'adoptassent, au contraire, si cette disposition n'y existait pas.

PRESIDENTE. Se non sarà accettata la soppressione, potranno aver luogo gli emendamenti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La soppressione delle ultime linee del primo paragrafo dell'articolo 4, renderebbe al certo meno difficile l'applicazione della legge, ma avrebbe, a mio avviso, un inconveniente, quello cioè di aggravare l'effetto del computo dei debiti. Le disposizioni contenute in queste ultime linee, furono aggiunte appunto per attenuare l'effetto del computo dei debiti, mentre, ove venissero tolte, ne deriverebbe che, qualunque fossero le rendite estranee del corpo morale, i debiti verrebbero sempre ad essere tolti; che quand'anche il corpo morale possedesse sul debito pubblico, in azioni industriali, o in altra una rendita molto maggiore dei suoi debiti, nullameno il debito sarebbe sottratto; in questo caso la legge sarebbe sicuramente più semplice, ma si allontanerebbe viepiù dal principio che il Ministero crede doversi adottare. A me pare che gran parte delle argomentazioni dell'onorevole signor Carquet viene in appoggio di quanto fu dal Ministero sostenuto.

Egli molto opportunamente dimostrò come la tassa colpisca meno gravemente i corpi morali che i privati, poichè il corpo morale si trova in condizione molto più favorevole a cagione del modo in cui la tassa è stabilita; non vi è dunque ingiustizia che si faccia, riguardo ai debiti, per le manimorte lo stesso favore che si fa pei privati. Essendo quindi confermato nella mia opinione, io spero che la Camera lo sarà egualmente dalle argomentazioni stesse del signor Carquet, epperò la prego a votare contro il complesso dell'articolo 4, il quale, ove venisse disgiunto, la Camera si troverebbe nella necessità, o di mantenere le complicazioni infinite che si sono introdotte nella legge, o di allargare ancora il favore grandissimo che si vuol fare ai corpi morali.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiata la proposta soppressiva all'articolo 4 della Commissione.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la soppressione di quest'articolo.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 4 del progetto del Ministero, mantenuto dalla Commissione negli stessi termini.

« La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile, sarà di cinquanta centesimi per ogni cento lire per gli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850, e di quattro lire per cento per tutti gli altri corpi e stabilimenti di manomorta. »

MELLANA. Da quanto appare dalle molteplici relazioni già presentate alla Camera in merito a questa legge, nelle varie fasi che essa ha dovuto subire, si è esplicitamente dichiarato che vuolsi imporre tale aggravio alle manimorte

onde il medesimo tenga luogo dei diritti d'insinuazione e di successione cui vanno soggette le proprietà degli altri cittadini, e dalle quali fino ad ora andarono esenti gli averi posseduti da manimorte, perchè, per loro natura, tolti, con danno della società e del pubblico erario, dal commercio.

Io proverò che l'imposta limitata al 4 per cento sulla rendita non raggiunge lo scopo che ci siamo prefisso, quello cioè di pareggiare negli oneri gli averi delle manimorte a quelli degli altri cittadini.

Non spenderò molte parole, nè ricorrerò ad alcuna argomentazione per provare il mio assunto. Mi restringerò ad una dimostrazione matematica.

Prendiamo a base del nostro calcolo una proprietà del valore di lire 100 mila: se questa proprietà appartiene a manimorte, verrà, secondo la proposta ministeriale, tassata del 4 per cento sulla rendita. Il massimo della rendita sarà del 4 per cento del capitale, e così di lire 4000; su questa rendita, prodotto d'un capitale di lire 100 mila, lo Stato perceverà annue lire 160, che fanno appunto il 4 per cento sulle lire 4000; moltiplicate dette lire 160 per cinquanta, ed avrete la somma di lire 8000; per modo che quest'imposta renderà in cinquant'anni lire ottomila per ogni capitale di lire 100 mila: e ciò quando il capitale è posseduto ed usufruttato da corporazioni od individui manimorte.

Vediamo ora qual prodotto ricavi lo Stato colle imposte d'insinuazione e di successione sopra un'eguale proprietà del valore capitale di lire 100 mila posseduta da un altro cittadino.

Il signor ministro Cavour, or sono pochi momenti, per sostenere che non era conveniente di fare ogni anno consegnare le proprie passività dai corpi morali, diceva: che gli altri cittadini non erano assoggettati a tale carico che in occasione dello aprirsi delle successioni, cioè, fatta una media, nel periodo di 25 anni: io mi atterro al suo calcolo. Ne deriva quindi che in 50 anni occorre di pagare due diritti di successione, cioè il 20 per cento del valore capitale, giacchè niuno ignora che il diritto di successione fra estranei si è del 10 per cento del capitale: il beneficiario che per elezione subentra nella godita dei beni lasciati liberi per la morte di un prebendario, niuno al certo potrà qualificarlo fuorchè nella categoria degli estranei; la cosa muta ove si parli dei comuni o provincie. Ed è perciò appunto che vorrei questi meno imposti dei prebendari. Ora vede la Camera che le lire 100 mila non sottratte al commercio, in 50 anni darebbero il 20 per cento allo Stato per diritto di successione, invece coll'imposta annua del 4 per cento sulla rendita, in 50 anni non daranno che l'otto per cento, come ho di sopra dimostrato.

Ma fino ad ora, o signori, non ho parlato che del diritto di successione: rimane a dire di quello d'insinuazione. Il balzello che si paga per traslazione di proprietà dall'uno all'altro cittadino, si è del 3 75 per cento, e così di lire 3750 sul supposto capitale di lire 100 mila. Tenendo la stessa media adottata per le successioni, in cinquant'anni occorre di pagare due volte questo diritto, e così lire 7500 in 50 anni.

Mi riassumo: una proprietà del valore di 100 mila lire, posseduta dai privati, pagherà in media allo Stato, nello spazio di 50 anni, lire 27,500, cioè lire 20,000 rappresentanti il diritto di successione fra estranei, e lire 7500 rappresentanti i diritti d'insinuazione; questa medesima proprietà di lire 100 mila immobilizzata nelle manimorte, pagando in compenso di questa immobilizzazione un'imposta annua del 4 per cento sulla rendita, come si vorrebbe dal Ministero, non produrrà allo Stato in 50 anni che sole lire 8000, e così l'8 per cento. Il cittadino attivo pagherà il 27 per cento, il